

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5721 del 25/11/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MALDINI METALLI di Maldini Denis con sede legale e impianto in Comune di Gambettola - Via I Maggio n. 18. Autorizzazione unica al recupero di rifiuti metallici non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5886 del 25/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola - Via I Maggio** n. 18. Autorizzazione unica al recupero di rifiuti metallici non pericolosi.

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** è in possesso di **autorizzazione unica ambientale** rilasciata con Det. Prov. n. 75 del 14.01.2014, comprensiva dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti metallici non pericolosi, per l'impianto sito in Comune di **Gambettola – Via I Maggio n. 18**;
- con documentazione pervenuta in data 29.07.2019, PG n. 119365 del 30.07.2019, la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** chiede il rilascio dell'**autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di **autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura** e parere/nulla osta in merito all'**impatto acustico** (già ricompresi nell'AUA adottata con Det. n. 75 del 14.01.2014).
- con la domanda in oggetto la ditta chiede di essere autorizzata in procedura ordinaria al fine di poter avviare l'operazione di messa in riserva R13 su due codici di rifiuti pericolosi 160601* e 170410*, l'operazione di recupero R12 su tutti i codici di rifiuti non pericolosi in ingresso, nonché l'operazione di recupero R4 su alcuni codici di rifiuti su cui non è possibile effettuarla in procedura semplificata. Chiede inoltre di avviare operazioni di recupero su rifiuti RAEE e di utilizzare il capannone per svolgere l'attività. Non vengono apportate modifiche strutturali all'impianto.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 127576 del 13.08.2019;

Vista la nota acquisita al PG n. 140842 del 12.09.2019, con cui Hera S.p.A. ha comunicato la necessità di aggiornare la documentazione in loro possesso e di integrare la pratica con specifica documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi;

Vista l'istruttoria della Conferenza Rifiuti nella seduta del 03.10.2019 dalla quale è emersa la necessità di richiedere specifica documentazione integrativa;

Vista la nota acquisita al PG n. 153894 del 08.10.2019 con cui il Comune di Gambettola ha fatto pervenire ad Arpae-Sac la propria richiesta di documentazione integrativa relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi;

Vista la nota PG n. 156369 del 11.10.2019, con cui è stato pertanto chiesto alla ditta di trasmettere la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 03.10.2019 e nella suddetta nota comunale;

Vista la richiesta di proroga di 30 giorni per presentare le integrazioni richieste, avanzata dalla ditta con nota acquisita al PG n. 166412 del 29.10.2019, e accolta da Arpae con nota PG n. 167819 del 30.10.2019;

Vista la nota pervenuta in data 05.12.2019, acquisita al PG n. 187810 del 06.12.2019, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

Evidenziato che con le integrazioni presentate sono state apportate le seguenti modifiche rispetto a quanto inizialmente richiesto:

- rinuncia alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- rinuncia all'utilizzo del capannone per le attività di gestione rifiuti;
- rinuncia alla gestione di rifiuti RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 (codice 160214) e mantenimento del codice 160216 limitatamente ai cavi elettrici;
- intenzione di utilizzare per la gestione rifiuti una tettoia a lato del capannone;
- rinuncia ai codici EER 100299, 110599, 10899;

Vista la nota acquisita al PG n. 4525 del 13.01.2020 (trasmessa da Arpae alla ditta con nota PG n. 4915 del 14.01.2020) con cui il Comune di Gambettola ha chiesto specifici chiarimenti in merito alla nuova tettoia che la ditta intende utilizzare;

Visti la nota acquisita al PG n. 8086 del 20.01.2020, con cui la ditta ha trasmesso i chiarimenti in merito alla nuova tettoia;

Vista la nota acquisita al PG n. 6141 del 15.01.2020, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso il proprio parere, richiesto dal Comune di Gambettola, in merito alla valutazione sul rumore presentata nella documentazione integrativa;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 9322 del 21.01.2020 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il parere favorevole di Hera S.p.A. relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

Dato atto che in data 03.11.2019 è entrato in vigore l'art.184-ter, comma 3, del d.Lgs.152/2006 che stabilisce: *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori ..."*;

Considerato che la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** intendeva avviare a recupero R4 anche rifiuti metallici non rientranti nel campo di applicazione dei Reg. 333/11 e Reg. 715/13, quali rottami di Piombo, Stagno e Zinco, e che, pertanto, per poterli definire rifiuti cessati era necessario che la documentazione venisse integrata al fine di attestare il rispetto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 sopra riportato.

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22.01.2020, ha concluso la seduta sospendendo il procedimento in oggetto per ulteriori 90 giorni dal ricevimento di apposita nota da parte di Arpae-SAC, a seguito della necessità di una nuova valutazione delle operazioni di recupero effettuate al fine di garantire il

rispetto dei criteri previsti dal comma 3, del nuovo art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, nonché dalla necessità di acquisire ulteriore documentazione in relazione alle integrazioni presentate;

Vista la nota acquisita al PG n. 25044 del 17.02.2020 (integrata con gli allegati mancanti in data 23.11.2020, con nota PG n. 169659/20), con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con nota acquisita al PG n. 9322 del 21.01.2020;

Vista la nota acquisita al PG n. 60344 del 24.04.2020 la ditta **MALDINI METALLI Di Maldini Denis** chiede una proroga generica del termine suddetto a seguito dell'attuale situazione di emergenza COVID-2019 e di chiusura dell'attività aziendale che hanno impedito l'effettuazione dei rilievi acustici;

Vista la nota PG n. 62467 del 28.04.2020, con cui è stata accolta la richiesta avanzata, sospendendo i termini del procedimento fino a 90 giorni dalla data prevista per la fine dell'emergenza (31.07.2020);

Vista la documentazione integrativa acquisita al PG n. 104465 del 21.07.2020, dalla quale risulta in particolare che la ditta intende ottenere End of waste rientranti esclusivamente nei Reg. 333/11 e Reg. 715/13. Rinuncia inoltre all'utilizzo della nuova tettoia, impiegando invece una tettoia retrattile su ruote che verrà aperta esclusivamente per coprire un eventuale mezzo di trasporto risultato positivo al controllo radiometrico;

Visti gli esiti della seduta del 25.09.2020, nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, conclude la seduta esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel presente atto, fatta salva l'acquisizione del parere di conformità urbanistico edilizia e del nulla osta acustico rilasciati del Comune di Gambettola;

Evidenziato che il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella medesima seduta ha preso atto della dichiarazione in merito all'esclusione dalla normativa antincendio sottoscritta dal legale rappresentate della ditta in oggetto e che l'attività non risulta pertanto soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11;

Vista la nota acquisita al PG n. 138530 del 28.09.2020 con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico ed edilizia da cui risulta quanto segue:

“... in riferimento alla destinazione urbanistica dell'area di che trattasi riportata in oggetto e di parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, esaminati gli elaborati integrativi pervenuti in data 30/07/2020 con prot. 10130, con la presente si comunica quanto segue:

- dal punto di vista della compatibilità urbanistica, l'immobile è compreso in Ambito specializzato per attività produttive di cui all'art. 77 della prima variante al Regolamento Urbanistico Edilizio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2017.

Si comunica inoltre che ai sensi del comma 5 del sopraccitato art. 77 della variante al RUE “le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non metallici), di rifiuti industriali sono ammissibili solo se esistenti”.

- dal punto di vista della compatibilità edilizia, si rilascia parere favorevole in quanto l'area esterna utilizzata per l'attività di rottamazione risulta dotata di Autorizzazione di Agibilità prot. 21046 del 29/04/1991”;

Acquisito il parere in merito all'impatto acustico espresso dal Servizio Territoriale di Arpa con nota PG n. 140636 del 01.10.2020, trasmesso al Comune di Gambettola con nota PG n. 141617 del 02.10.2020;

Acquisita al PG n. 145747 del 09.10.2020, la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti e impatto acustico, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nella seduta della Conferenza del 25.09.2020;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 154856 del 27.10.2020, trasmessa volontariamente dalla ditta in riscontro a quanto evidenziato nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, con la quale tra l'altro la ditta precisa che il codice 160214 è stato erroneamente inserito nella tabella rifiuti riportata nel verbale, in quanto con documentazione prot. 187810 del 06.12.2019 vi aveva rinunciato e precisa inoltre di essere interessata all'operazione R4 sul codice 160118 "metalli non ferrosi" nell'ambito dei quantitativi già indicati nella riga A della tabella;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta della ditta e modificare di conseguenza la tabella rifiuti riportata nel verbale della seduta del 25.09.2020;

Acquisita la nota PG n. 164206 del 12.11.2020, con cui il Servizio Territoriale comunica di aver valutato positivamente la documentazione acquisita al PG n. 154856 del 27.10.2020, confermando le prescrizioni del parere reso in Conferenza;

Ritenuto pertanto che la documentazione presentata soddisfi quanto richiesto nella seduta conclusiva della Conferenza e che non sia più necessario richiederla con il presente atto;

Dato atto che, per mero errore materiale, sono state inserite nel verbale della Conferenza di Servizi conclusiva le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da sottoporre all'operazione di recupero R12, nonché da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
- i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 o alla operazione di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

Considerato che la ditta non ha richiesto di effettuare in maniera esclusiva l'operazione di messa in riserva R13, e che pertanto i riferimenti alla sola operazione di messa in riserva non sono attinenti a quanto autorizzato, si ritiene congruo eliminare tali riferimenti dalle prescrizioni sopra riportate;

Dato atto che il Comune di Gambettola con nota acquisita al PG n. 166595 del 17.11.2020, come sostituita con nota PG n. 169265 del 23.11.2020 ha trasmesso il nulla-osta acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae con nota PG n. 140636 del 01.10.2020;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PG n. 154856 del 27.10.2020 a firma del titolare e del tecnico ing. D. Fasciotti;

- Relazione correttiva e integrativa, datata 26.10.2020;
- Manuale operativo e gestionale dell'impianto, Rev. 2 del 26.10.2020;
- Sistema di gestione interno per la qualifica di EoW, Rev. 1 del 26.10.2020;
- Elaborato grafico "Planimetria generale impianto gestione rifiuti non pericolosi per Istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06", datato 12.10.2020, scala 1:200;

Documentazione acquisita al PG n. 104465 del 21.07.2020

- Procedura per il controllo radiometrico, Rev. 1.1 del 13.07.2020, a firma del Dr. G. Galassi
- Documento di valutazione del clima/impatto acustico, Rev. 065/2020/VIA del 29.06.2020, a firma dell'Ing. M. Karroum
- Modulo omologa rifiuto scheda descrittiva (Allegato 1 al Manuale operativo e gestionale, Rev. 1 del 08.07.2020)

Documentazione acquisita al PG n. 187810 del 06.12.2019

- Dichiarazione in merito all'esclusione dalle categorie di cui al D.P.R. 151/11, a firma dell'Ing. D. Fasciotti, come integrata e sottoscritta dal titolare nella seduta della Conferenza del 22.01.2020;
- Dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato (Det. AUA n. 75 e3I 14.01.2014), a firma dell'Ing. D. Fasciotti;

Dato atto che la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** con mail del 22.09.2020, acquisita al PG n. 167528 del 18.11.2020, ha trasmesso i seguenti attestati rilasciati da Perry Johnson Registrars, Inc. in data 03.02.2020, aventi validità fino al 17.02.2023, relativi alla conformità del proprio sistema di gestione della qualità ai seguenti regolamenti europei:

- Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715;
- Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che per le operazioni di recupero **R12 e R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

Precisato che il calcolo riportato nel verbale della seduta della Conferenza del 25.09.2020 era errato in quanto anche per i rifiuti di cui alla riga B della tabella l'operazione di messa in riserva R13 è funzionale all'operazione di recupero R12 e che pertanto va considerato il quantitativo annuo di rifiuti avviati complessivamente a R12 e non il quantitativo istantaneo di rifiuti messi in riserva;

Dato atto pertanto che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente alle operazioni di recupero R12-R4 sarà pari a 1.455 t/anno;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria risulta così determinato alla luce dei suddetti importi e criteri:

- $1.455 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \text{€ } 17.460,00$ (per le operazioni R4-R12 con un importo minimo pari a **75.000,00 €**);

L'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata risulta quindi pari a **75.000,00 €**;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è

localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Richiamato il sopraccitato parere del Comune di Gambettola, acquisito al PG n. 71395 del 15.05.2020, favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici, tenuto conto che l'impianto è già esistente, in quanto attualmente esercita attività di recupero rifiuti non pericolosi in virtù dell'AUA rilasciata con Det. Prov. n. 75 del 14.01.2014;

Dato atto che dal sopraccitato parere del Comune di Gambettola risulta altresì che l'impianto è localizzato in ambito specializzato per attività produttive, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del D.Lgs. 209/03, il quale prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali (punto 1.1.4);

Acquisito al PG n. 153592 del 23.10.2020 il certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione in data 18.11.2020 della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica per il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura e di nulla osta acustico;

Vista la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpaee a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpaee di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpaee Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di

conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia";

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** con sede legale e impianto in Comune di **Gambettola (FC) – Via I Maggio n. 18**, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B, C e C1 al presente atto;
2. **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);
 - nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
3. **di approvare** l'**Allegato A**, l'**Allegato B**, l'**Allegato C** e l'**Allegato C1** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - 4.a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 75.000,00**.
 - 4.b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - 4.c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - 4.d) la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 4.e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza,

- allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- 4.f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- 4.g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- 4.h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida. In ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;**
5. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
6. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
7. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
8. **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
9. **di precisare** che:
- presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di recupero R4 superiori a 10 t/giorno, in assenza di preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 4/18, e conseguente istanza di modifica del presente atto;
 - presso l'impianto non possono essere gestiti rifiuti RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 e s.m.i.;
10. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. **di dare atto** che, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA rilasciata con Det. Prov. n. 75 del 14.01.2014 non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente**

atto a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4;

12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
14. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
15. **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
16. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
17. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad Hera S.p.A., per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Gambettola – Via I Maggio n. 18** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120199 rifiuti non specificati altrimenti 150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (<u>limitatamente a rifiuti costituiti da cavi</u>) 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 170407 metalli misti 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 191202 metalli ferrosi 191203 metalli non ferrosi 200140 metalli	R13-R12-R4	138,5 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>	1.315 t/a di cui massimo 1.248 di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R4 <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
B	110501 zinco solido 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose 160122 componenti non specificati altrimenti 170403 piombo 170404 zinco 170406 stagno 191002 rifiuti di metalli non ferrosi	R13-R12	32 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	140 t/a <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>

2. pur nel rispetto delle quantità riportate in tabella, in assenza di preventivo espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio, non dovrà altresì essere superato il quantitativo massimo istantaneo consentito per il deposito dei cavi pari a 10 t;
3. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al **Regolamento (UE) n. 333/11** e al **Regolamento (UE) n. 715/13**:

- a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 715/13** devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
4. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel "*Manuale Operativo e gestionale dell'impianto, Rev. 2 del 26.10.2020*", nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "*Planimetria generale impianto gestione rifiuti non pericolosi per istanza ai sensi art. 208 Dlgs 152/06*", acquisiti al PG n. 154856 del 27.10.2020;
 5. le attività di controllo radiometrico dei carichi in ingresso/uscita sui rifiuti e sui materiali prodotti EoW dovranno essere effettuate secondo la "Procedura per il controllo radiometrico Rev.1.1 del 13/07/2020" a firma dell'Esperto Qualificato e dell'Allegato n.2 alla stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
 6. il Sistema di Gestione della Qualità interno all'azienda deve soddisfare le disposizioni previste dal Regolamento Ue n. 333/2011 e del Regolamento Ue n. 715/2013 al fine della qualifica dei materiali EOW, con il mantenimento delle relative certificazioni;
 7. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
 8. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
 9. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;
 10. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es.: area di conferimento selezione e movimentazione materiali, area di controllo radiometrico e accettazione, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
 11. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "*Tavola - UNICA Planimetria generale impianto gestione rifiuti non pericolosi per istanza ai sensi art.208 D.Lgs. n. 152/06*" deve

essere ben visibile ed esposta in più punti del sito.

- 12.i settori di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separate tra loro;
- 13.i rifiuti sottoposti alla operazione di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 14.deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
- 15.il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- 16.sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (160122 e 120199) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
- 17.per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà conservare per 5 anni e mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
- 18.i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da sottoporre all'operazione di recupero R12;
- 19.la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
- 20.per tutta la durata dell'autorizzazione, la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro di confine dell'impianto;
- 21.la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
- 22.dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- 23.in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
- 24.la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto in radioprotezione per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
- 25.in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di

anomalo livello di radioattività;

26. dato atto che in data data 27/8/2020 è entrato in vigore il **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101** "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29), che ha abrogato il D.Lgs. 230/1995 ovvero il D.Lgs. n. 100/2011, la **procedura relativa al controllo radiometrico** dovrà essere aggiornata alla luce degli adempimenti previsti dal nuovo decreto e inviata all'autorità competente **entro 90 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione;

27. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
- dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
- qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.)

Premesse:

- la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, pervenuta in data 29.07.2019, PG n. 119365 del 30.07.2019, comprensiva di nulla osta acustico (già ricompreso nell'AUA adottata con Det. n. 75 del 14.01.2014).
- l'elaborato "Documento di valutazione del clima/impatto acustico, Rev. 065/2020/VIA del 29.06.2020" è stato redatto dal T.C.A. Dr. M. Karroum, e acquisito al PG n. 104465 del 21.07.2020;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 25.09.2020, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatta salva, tra l'altro, l'acquisizione del nulla-osta comunale;
- il Servizio Territoriale di Arpa, con nota PG n. 140636 del 01.10.2020, ha trasmesso parere favorevole in merito all'impatto acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- con nota acquisita al PG n. 166595 del 17.11.2020, come sostituita dalla nota PG n. 169265 del 23.11.2020, il Comune di Gambettola ha trasmesso il **nulla osta acustico** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpa sotto riportate, fissando un termine di 30 giorni dall'attivazione per l'effettuazione del collaudo acustico post operam previsto nelle prescrizioni;

Ritenuto opportuno far decorrere i 30 giorni fissati dal Comune per il Collaudo Post operam dalla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria, in quanto l'attività di recupero rifiuti oggetto del presente atto potrà essere esercitata esclusivamente a decorrere da quella data;

Sulla base di quanto sopra esposto si rilascia

NULLA-OSTA acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alla ditta **Maldini Metalli di Maldini Denis**, per l'impianto sito in Gambettola - Piazza Aldo Moro n. 1b, con l'obbligo di adempiere alle seguenti prescrizioni:

Al fine di valutare la rumorosità del nuovo macchinario "Spelacavi", unitamente alle altre sorgenti sonore attualmente presenti, andrà realizzato, **entro 30 giorni** dalla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 4 del determinato al presente atto, un **collaudo acustico post operam** che contenga:

1. rilievi acustici per ciascuna fase lavorativa rumorosa, elenco delle sorgenti sonore della ditta con evidenziazione del livello di pressione a distanza nota, degli orari di funzionamento e dell'eventuale presenza di componenti impulsive/tonali;
2. valutazione dell'impatto acustico ai ricettori abitativi posti immediatamente a fianco dell'attività nei punti più esposti (ultimo piano in condizioni di finestre aperte) tramite rilievi di durata non inferiore a 20 minuti, sia per il rumore residuo, sia per il rumore ambientale (quest'ultimo da verificarsi nelle condizioni acustiche più impattanti);

3. descrizione delle eventuali opere di mitigazione acustica e/o procedure gestionali per limitazione di orari al fine di raggiungere il rispetto del limite di immissione differenziale presso i suddetti ricettori abitativi.

Qualora dalle verifiche post operam emergesse la necessità di attuare opere di contenimento acustico le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione da inviare all'Autorità Competente, fermo restando che il proseguimento delle attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;

PREMESSE

Vista la documentazione pervenuta in data 29.07.2019, PG n. 119365 del 30.07.2019, con cui la ditta **MALDINI METALLI di Maldini Denis** ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto in oggetto, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura (già ricompresa nell'AUA adottata con Det. n. 75 del 14.01.2014).

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale Det. n. 75 del 14/01/2014 e preso atto della dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, a firma del tecnico incaricato (acquisita al PG n. 187810/19);

Vista la nota acquisita al PG n. 9322 del 21.01.2020, con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il parere favorevole di Hera S.p.A. relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 25044 del 17.02.2020 (integrata con gli allegati mancanti in data 23.11.2020, con nota PG n. 169659/20), con cui il Comune di Gambettola ha trasmesso il nulla osta a favore della ditta Maldini Metalli di Maldini Denis al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento sito in Gambettola – Via I Maggio n. 18, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A. nella suddetta nota, quale parte integrante e sostanziale, all'autorizzazione comunale;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

AUTORIZZA

lo **scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura mista intercettata**, secondo lo schema fognario in allegato e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nel parere di HERA S.p.A., acquisito al PG n. 9322 del 21.01.2020:

CARATTERISTICHE dello scarico

Lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura presenta le seguenti caratteristiche e sistemi di trattamento:

- Responsabile dello scarico: **Maldini Metalli di Maldini Denis**

- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Via I Maggio, 18 - Gambettola**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **RECUPERO RIFIUTI METALLICI**
- Potenzialità dell'insediamento: **500 mc/anno**
- Tipologia dello scarico: **Acque reflue di dilavamento**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura mista intercettata**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: **Disoleatore**
- Impianto finale di trattamento: **Impianto dep. Bastia, Via Rubicone Dx 1950 - Fiumicino Savignano Sul Rubicone**

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

Documentazione acquisita al PG n. 187810 del 06.12.2019, e allegata al nulla osta allo scarico PG n. 25044 del 17.02.2020 (integrato con nota PG n. 169659 del 23.11.2020):

- dichiarazione di invarianza degli scarichi rispetto a quanto precedentemente autorizzato, a firma del tecnico Ing. D. Fasciotti
- Relazione di integrazione, Rev. 0.0 del 25.03.2008, a firma dell'Ing. G. Lombardi
- Elaborato grafico denominato "Particolari vasche per impianto di trattamento acque reflue provenienti dal dilavamento con acque meteoriche di pezzi meccanici stoccati su un piazzale impermeabile"
- Elaborato grafico denominato "Schema rete fognaria planimetria 1:200", datata 16.09.2008, allegata al presente atto (Allegato C1)

PRESCRIZIONI


1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque reflue di dilavamento aree di conferimento e deposito 1000 mq**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **fossa imhoff/degrassatori** (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza volume utile mc 47,12** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che sa anno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune **la revoca dell'Autorizzazione allo scarico**.

**SCHEMA RETE FOGNARIA
PLANIMETRIA 1:200**

LEGENDA

-  POZZETTO DI ISPEZIONE
-  FLUVIALE
-  GRIGLIA
-  CONDUETTURA ACQUE NERE
-  CONDUETTURA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
-  CONDUETTURA ACQUE BIANCHE
-  CADITOIA
-  PLATEA IN CLS



CONFINI DI PROPRIETA

Gambettola 16 OTT. 2008
VISTO SI AUTORIZZA



IL DIRIGENTE
Arch. Marcello Bernardi

Comune di Gambettola - Provincia di VerCELLI Ufficio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale	
Modulo n. 1 ALLEGATO SCHEMA RETE FOGNARIA STATO DI FATTO	DATA: 16/10/08 AUTORIZZAZIONE: _____ DATA: _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.